



**SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008)**  
**PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE**  
**TRATTENUTA SULLO STIPENDIO**

**Contraente:** CONSEL S.p.A., quale Istituto mutuante.

**Assicuratore:** l'Impresa di Assicurazioni Net Insurance S.p.A.

**Beneficiario:** CONSEL S.p.A., quale soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere l'Indennizzo in caso di Sinistro.

**Tipologia di contratti di prestito da garantire:**

**Cessione:** contratto di prestito personale a lavoratore dipendente (il Cedente), disciplinato dalla Legge 180, rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio.

**Delega:** contratto di prestito personale a lavoratore dipendente (il Delegante) rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio, ai sensi dell'art. 1269 e seguenti del Codice Civile.

**Cedente / Delegante:** la persona fisica con la quale il Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione / delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.

**Ceduto / Delegato:** il datore di lavoro del Cedente / Delegante

**Prestiti oggetto della Convenzione:** sono oggetto della presente Convenzione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 24 mesi e di durata massima di 120 mesi - erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso amministrazioni pubbliche o aziende di diritto privato.

Possono, comunque, rilasciarsi coperture assicurative per prestiti erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato purché la fine del periodo di ammortamento del prestito sia pari o anteriore alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato.

**Stato occupazionale del Cedente / Delegante:** al momento della richiesta del finanziamento, il Cedente / Delegante:

- non deve figurare in itinere di contratto di formazione lavoro, periodo di prova, contratto di apprendistato, contratto di tirocinio o stage;

- non deve essere in status di aspettativa o sospensione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro;
- non deve essere soggetto a provvedimenti disciplinari;
- non deve essere figurare integralmente in status di Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria, o essere stato posto in "messa in mobilità" ex Legge 223/91;
- deve figurare in regolare ed effettivo servizio presso il Ceduto / Delegato sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora il contratto di lavoro sia a tempo determinato, la durata dell'Assicurazione non potrà essere superiore al residuo periodo di validità del rapporto di lavoro a tempo determinato.

**Capitale assicurato:** da intendersi quale montante lordo della rate di ammortamento del finanziamento.

**Oggetto dell'Assicurazione:** le perdite patrimoniali subite dal Contraente per la mancata estinzione del prestito erogato al Cedente / Delegante a seguito di cessazione del diritto del Cedente / Delegante allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto / Delegato, quando non sia possibile la continuazione dell'ammortamento del finanziamento o il recupero del credito residuo.

In caso di Sinistro, l'Assicuratore garantisce la corresponsione al Beneficiario di un Indennizzo, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del Sinistro, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva al Sinistro e rimaste insolute.

L'Indennizzo sarà commisurato al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute.

In caso di pensionamento del Cedente /Delegante prima dell'estinzione del prestito, il riconoscimento dell'Indennizzo è subordinato alla dimostrazione, da parte del Contraente, dell'esito integralmente infruttuoso dell'avvenuta presentazione al competente Istituto di Previdenza - e, se previsto, al Fondo Pensione - di regolare istanza di estensione della trattenuta sulla pensione ai sensi dell'art. 43 della Legge 180, dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7.3.2007 n.45 e dell'art. 11, comma 10 del D. Lgs. del 5.12.2005 n.252. L'esito di cui sopra verrà valutato trascorsi almeno otto mesi dalla presentazione dell'istanza di estensione della trattenuta sulla pensione.

**Esclusioni:** sono esclusi dalla garanzia assicurativa i casi di morosità costituiti dal mancato o ritardato versamento delle quote di stipendio al Contraente per cause diverse da quelle sopra elencate.

*Costituiscono causa di annullamento dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione della garanzia assicurativa:*

- *l'inesistenza del Contratto di Prestito;*
- *la mancata erogazione del finanziamento;*
- *la falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta di Assicurazione.*

**Durata minima e massima del contratto di prestito:** da 24 a 120 mesi (salva la minore durata prevista per specifici prodotti).

**Decorrenza e termine della garanzia assicurativa:** la garanzia ha effetto con l'inizio del piano di ammortamento del prestito e termina con lo scadere del piano di ammortamento medesimo.

**Premio:** la copertura assicurativa viene garantita dietro il pagamento di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell'Assicurazione.

Il Premio è computato sul capitale assicurato, secondo tasso declinato sulla base delle seguenti variabili:

- . età anagrafica del Cedente / Delegante;
- . anzianità di servizio del Cedente / Delegante;
- . durata del contratto di prestito;
- . tipologia del datore di lavoro del Cedente / Delegante

**Estinzione anticipata del finanziamento:** in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la garanzia assicurativa si considererà decaduta ed il Premio rimarrà definitivamente acquisito dall'Assicuratore in quanto della pattuizione anzidetta si è tenuto conto, quale elemento essenziale, nella determinazione di un minor tasso di Premio.

**Modalità assuntive:** l'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella Proposta di Assicurazione e nella documentazione a corredo di questa.

**Beneficiario dell'Indennizzo:** il Contraente.

**Obbligazioni del Contraente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente / Delegante derivante da decesso - Pagamento dell'Indennizzo:** qualora venga a cessare la corresponsione mensile delle quote di stipendio per decesso del Cedente / Delegante, il Contraente dovrà richiedere l'Indennizzo all'Assicuratore entro 365 giorni, dalla ricezione della comunicazione da parte del Ceduto / Delegato.

Il Contraente dovrà corredare la richiesta di Indennizzo di:

- . copia della comunicazione del Ceduto / Delegato di notizia del decesso del Cedente / Delegante;
- . copia dell'atto di morte, in carta libera, del Cedente / Delegante;
- . conto estintivo del finanziamento, formulato secondo quanto indicato all'art. 2;
- . copia del Contratto di Prestito.

L'Assicuratore riscontrata la regolarità del pagamento del Premio e ricevuta, in modo completo, la menzionata documentazione, provvederà, entro 30 giorni al pagamento dell'Indennizzo al Beneficiario.

**Obbligazioni del Contraente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente / Delegante non derivante da decesso - Condizioni di operatività della garanzia - Pagamento dell'Indennizzo:**

qualora venga a cessare la corresponsione mensile delle quote di stipendio per evento diverso dal decesso del Cedente / Delegante, il Contraente dovrà richiedere l'Indennizzo all'Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui si è manifestato il Sinistro.

Quali condizioni di operatività della garanzia, il Contraente, prima della richiesta dell'Indennizzo all'Assicuratore, dovrà con diligenza, a sua cura e spese, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180 e dalle altre norme di legge applicabili, espletare le seguenti attività volte ad evitare e/o mitigare le perdite patrimoniali:

- a) effettuare tempestiva costituzione in mora del Cedente / Delegante;
- b) richiedere al Ceduto / Delegato il versamento del T.F.R. posto dal Cedente / Delegante a garanzia dell'estinzione del finanziamento, diffidando eventualmente il Ceduto / Delegato in caso di inadempimento. Nel caso il cui il depositario del T.F.R. sia ente diverso dal Ceduto / Delegato, a questo dovrà essere inoltrata la richiesta e, eventualmente, la diffida;
- c) richiedere, ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D. Lgs. del 5.12.2005 n.252, al Fondo Pensione il versamento delle somme poste dal Cedente / Delegante a garanzia dell'estinzione del finanziamento, diffidando eventualmente il Fondo Pensione in caso di inadempimento;
- d) accettare la proposta del Cedente / Delegante di estinguere il debito attraverso un piano diretto di rientro, ferma restando l'obbligazione dell'Assicuratore a corrispondere l'Indennizzo nel caso in cui detto piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dal Cedente / Delegante e fermo restando che il termine annuale della Prescrizione si computa a decorrere dal momento in cui il piano di rientro non venga, anche solo parzialmente, rispettato;
- e) adoperarsi per il rintraccio di eventuale nuovo datore di lavoro del Cedente / Delegante onde tempestivamente rinotificare il Contratto di Prestito a detto nuovo datore di lavoro affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all'estinzione del prestito, al netto del T.F.R. e/o delle somme eventualmente già recuperate dal Contraente dal precedente datore di lavoro del Cedente / Delegante e/o da Fondo Pensione. Resta ferma l'obbligazione dell'Assicuratore a corrispondere l'Indennizzo in caso di esito infruttuoso della rinotifica e resta altresì fermo che il termine annuale della Prescrizione si computa a decorrere dal momento in cui si è manifestato l'esito infruttuoso della rinotifica. In caso di risoluzione del nuovo rapporto di lavoro del Cedente / Delegante, valgono le pattuizioni previste per il caso di risoluzione del primo rapporto di lavoro del Cedente / Delegante;
- f) effettuare tempestiva richiesta all'Istituto di Previdenza di estensione della trattenuta sulla pensione; ciò in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente / Delegante per pensionamento di questi ed avvalendosi, in tal sede, di tutti i diritti derivanti dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180 e dalle altre norme di legge;
- g) effettuare tempestiva richiesta al Fondo Pensione di estensione della trattenuta sulla pensione complementare; ciò in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente / Delegante per pensionamento di questi ed avvalendosi, in tal sede, di tutti i diritti

derivanti dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180, dall'art. 11, comma 10 del D. Lgs. del 5.12.2005 n.252, e dalle altre norme di legge;

- h) in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria del Ceduto / Delegato, effettuare tempestiva istanza di insinuazione al passivo del proprio credito sul T.F.R. In questo caso il Contraente ha diritto, in sede di richiesta dell'Indennizzo, di detrarre dal conto estintivo le spese legali rimaste a proprio carico.

Il Contraente dovrà corredare la richiesta di Indennizzo di:

- . copia della comunicazione del Ceduto / Delegato di notizia della risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente / Delegante;
- . conto estintivo del finanziamento;
- . copia del Contratto di Prestito;
- . copia della corrispondenza attestante, a seconda dei casi, quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f),g), h).

L'Assicuratore riscontrata la regolarità del pagamento del Premio e ricevuta, in modo completo, la menzionata documentazione, provvederà, entro 30 giorni al pagamento dell'Indennizzo al Beneficiario.

Il Contraente si impegna, ad avvenuta ricezione dell'Indennizzo:

- . a trasferire - o a far trasferire dal Beneficiario, se diverso dal Contraente - all'Assicuratore ogni somma, incassata da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo, imputabile al conto estintivo del Contratto di Prestito.
- . a rilasciare - o a far rilasciare dal Beneficiario, se diverso dal Contraente - all'Assicuratore dichiarazione di surroga ai sensi dell'art. 1201 del Codice Civile.

**Diritto di surrogazione:** l'Assicuratore che liquida l'Indennizzo al Contraente/Beneficiario rimane surrogato nei diritti, azioni e privilegi del Contraente/Beneficiario verso:

- . il Cedente / Delegante;
- . il Ceduto / Delegato o ente, se diverso, depositario del T.F.R.;
- . il Fondo Pensione;
- . l'Istituto di Previdenza.

Il Contraente si impegna a fornire all'Assicuratore tutte le informazioni, i documenti e le certificazioni che possano ragionevolmente essere utili per il recupero delle somme indennizzate.

Qualora la perdita del diritto alla retribuzione avvenga a causa di decesso del Cedente / Delegante, l'Assicuratore si obbliga sin d'ora a rinunciare, nei confronti dei successori, al diritto di surrogazione.

La pattuizione anzidetta, afferente il diritto di surrogazione nei termini sopra esposti, ha costituito elemento determinante per la determinazione di un minor tasso di Premio.

**Imposte di Assicurazione:** 2,50% del premio unico anticipato.